Regione Toscana GIOVANISÌ

Allegato A

BANDO "RESIDENZIALITÀ NEI TERRITORI DELLA TOSCANA DIFFUSA 2025"

SOMMARIO:

1) FINALITÀ, DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'
2) RISORSE COMPLESSIVE DISPONIBILI ED ENTITA' DEI SINGOLI CONTRIBUTI CONCEDIBILI
3) SPESE AMMISSIBILI
4) PUNTEGGI
5) MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (FASE 1)
6) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PERVENUTE, APPROVAZIONE E UTILIZZO DELLA GRADUATORIA
7) ADEMPIMENTI NECESSARI AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO (FASE 2)
8) TERMINI E VINCOLI TEMPORALI.
9) MODIFICHE
10) RINUNCE
11) CONTROLLI
12) DECADENZE DAL DIRITTO AL CONTRIBUTO E REVOCHE
13) INFORMAZIONI E CONTATTI
14) PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
15) TUTELA DELLA PRIVACY

1) FINALITÀ, DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

1. Il bando è finalizzato a favorire ed incentivare il ripopolamento e la rivitalizzazione socioeconomica delle aree montane, agendo in contrasto alla marginalizzazione di tale aree o sostenere, sotto il profilo demografico i territori della Toscana Diffusa trascritti nell'elenco di cui all'Allegato 2 al presente bando. Il bando, pur essendo complessivamente rivolto ai territori della Toscana Diffusa, è soggetto a due fonti di finanziamento diverse, in funzione delle quali è adottata la procedura di cui all'articolo 6 comma 1: le risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT) per le domande rivolte ai Comuni montani con popolazione fino a 10.000 abitanti e le risorse regionali di cui all'art.28 comma 1 lettera a) della L.R. 11/2025 ""Valorizzazione della Toscana Diffusa" per le domande rivolte ai territori della Toscana Diffusa, come individuati dal punto 4.3.1 dell'Allegato A della delibera del Consiglio Regionale 10 del 12/03/2025, il quale ha ampliato il perimetro della Toscana Diffusa definito nel Programma regionale di sviluppo 2021 – 2025, a ricomprendere, quali parti integranti della Toscana Diffusa, le porzioni di superficie classificate come territorio montano dei 22 Comuni parzialmente montani elencati nella lista di cui al punto 4.3.1 medesimo.
Il bando si inserisce nell'ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani (Progetto regionale 20 "Giovanisì" del PRS 2021-2025).

2. Possono presentare domanda per essere ammessi ai contributi previsti dal presente bando le persone fisiche in possesso dei requisiti soggettivi di cui al successivo comma 4 che acquisiscano, dalla data di pubblicazione su BURT del decreto di approvazione del presente bando ed entro i termini indicati dal bando stesso, il diritto di proprietà di un immobile destinato ad uso residenziale, individuato catastalmente come tale e già esistente alla data di pubblicazione su BURT

del decreto di approvazione del presente bando, come documentato da atto notarile di compravendita o da atto giudiziale di trasferimento dell'immobile (in caso di immobili aggiudicati in asta giudiziale), comprensivo di eventuali relative pertinenze.
Detto immobile deve essere necessariamente censito catastalmente in un territorio della Toscana Diffusa di cui alla legge regionale n.11/2025, riportati nell'Allegato 2 al presente bando; deve inoltre rientrare in una delle categorie catastali ad uso abitativo (le quali sono individuate nel gruppo A escluso la A10) ad eccezione di A1, A8 e A9 e non essere allo stato grezzo non ancora ultimato, anche se accatastato.
I beneficiari dovranno trasferire la propria residenza e dimora abituale nello stesso immobile, nei termini temporali di cui all'articolo 8 comma 2.
E' ammessa l' eventuale presenza di un solo cointestatario, il quale potrà provvedere in tutto o in parte alla copertura della differenza tra il contributo erogato e la spesa di cui all'art. 3 comma 1, fermo restando che il beneficiario del contributo dovrà in ogni caso risultare proprietario dell'immobile per almeno il 50% dello stesso.

3. La partecipazione al Bando si articola in due fasi:

Fase 1: Presentazione della domanda di partecipazione.
Fase 2: Adempimenti ai fini della liquidazione del contributo assegnato.
Entrambe le fasi saranno gestite in maniera informatizzata attraverso appositi applicativi web accessibili tramite credenziali di identità digitale intestate al richiedente (Sistema Pubblico di Identità Digitale "SPID" o Carta d'Identità Elettronica "CIE" o Carta Nazionale dei Servizi "CNS") i cui link per l'accesso saranno resi rispettivamente disponibili nelle pagine web dedicate alle politiche per la montagna della Regione Toscana, sul sito di Giovanisì e sul sito di ARTEA come meglio specificato ai successivi articoli 5 comma 1 e 7 comma 1.
Saranno inoltre rese disponibili tutte le informazioni utili all'utilizzo degli applicativi per entrambe le fasi. Gli applicativi costituiscono gli esclusivi strumenti attraverso cui saranno gestite dette fasi del Bando.

4. Alla presentazione della domanda di partecipazione, il richiedente dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità il possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
a) essere cittadino italiano o di altro Stato dell'Unione Europea oppure essere soggetto extracomunitario titolare di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ai 10 anni, di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 286/1998;
b) essere maggiorenne;
c) essere residente in un comune italiano non toscano risultante non montano dall'ultimo dato Istat ufficiale disponibile alla data di adozione del presente atto o, se residente in Toscana, di risiedere in un territorio non appartenente alla Toscana Diffusa, di cui all' Allegato 1 al presente bando.

5. Le dichiarazioni rese dal beneficiario tramite applicativi telematici equivalgono a dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s. m. i.

2) RISORSE COMPLESSIVE DISPONIBILI ED ENTITA' DEI SINGOLI CONTRIBUTI CONCEDIBILI

1. L'ammontare di risorse destinate all'intervento allocato nel Bilancio finanziario 2025-2027, annualità 2025-2026, è complessivamente di euro 3.250.000,00.

2. L'importo massimo richiedibile per ogni domanda è pari ad euro 10.000,00 e conseguentemente l'inserimento di richieste di entità superiore a tale importo sarà automaticamente impedito dall'applicativo telematico per la presentazione della domanda.

3. L'entità massima del contributo non potrà in ogni caso essere superiore al 50% del totale delle spese sostenute per i costi connessi all'acquisto dell'immobile e relative pertinenze, come indicati al successivo articolo 3 comma 1.

4. Fermo restando quanto sopra indicato, l'entità del contributo richiesto è determinata in sede di domanda di partecipazione, sulla base delle proprie esigenze, dal richiedente, il quale contestualmente assume l'impegno ad assicurare la quota di cofinanziamento necessaria.

5. Il contributo di cui al presente bando è cumulabile, nel rispetto dei limiti previsti da ciascuna normativa di riferimento, con altri contributi, incentivi, agevolazioni di qualsiasi natura e comunque denominati; fermo restando che questi non riguardino le stesse spese già coperte dal contributo di cui trattasi (divieto di doppio contributo). Il cumulo dei contributi non può in ogni caso essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta per l'intervento.

6. E' esclusa la possibilità che due soggetti utilmente collocati in graduatoria e conseguentemente ammessi al contributo, possano acquistare con detto beneficio, il medesimo immobile.

3) SPESE AMMISSIBILI

1 Sono ammissibili esclusivamente le spese per il solo acquisto dell'immobile da adibire a residenza e dimora abituale, limitatamente ad immobili ad uso abitativo (i quali sono individuati catastalmente nel gruppo A esclusa la categoria A10) ad eccezione di quelli di cui alle lettere a e b del successivo comma 2, comprensivi delle relative pertinenze e già esistenti alla data di pubblicazione del bando sul BURT. Non è ammissibile a contributo l'acquisto delle sole pertinenze.
Tali spese dovranno essere documentate da atto notarile di compravendita (la cui data di sottoscrizione costituisce data di riferimento ai fini dell'ammissibilità delle spese stesse), o da atto giudiziale di trasferimento dell'immobile in caso aggiudicazione in asta giudiziale, incluse le relative imposte previste per legge.

2 Fermo restando quanto indicato al precedente comma 1, non sono ammissibili, ai fini del computo percentuale di cui al precedente articolo 2 comma 3, spese relative a:

a) immobili aventi classificazione catastale A/1, A/8 e A/9;
b) immobili non catastalmente censiti ovvero immobili allo stato grezzo non ancora ultimati, anche se accatastati;
c) acquisto di immobili o quote degli stessi tra soggetti tra i quali corre un rapporto di parentela in linea retta fino al secondo grado, fra persone tra loro coniugate o legate da rapporti di unione civile o di convivenza di fatto come definiti ai sensi della Legge 76 del 2016.

Inoltre, a titolo esemplificativo e non esaustivo, non sono ammissibili: onorari notarili, spese bancarie di qualunque genere, spese di intermediazione, spese tecniche o di progettazione, spese connesse all'allacciamento di utenze, coperture assicurative, spese intestate esclusivamente a eventuali cointestatari dell'immobile.

3. Le spese saranno desunte dall'atto notarile di acquisto, nella parte in cui si determina il corrispettivo pagato al venditore che dovrà risultare integralmente versato e quietanzato, o dall' atto giudiziale di trasferimento dell'immobile (in caso di immobili aggiudicati in asta giudiziale).

4. Non saranno in nessun caso ammesse spese pagate e rendicontate con modalità diverse da quelle indicate nell'articolo 7 del presente bando.

5. Eventuali altre porzioni immobiliari, e/o terreni ulteriori, e/o diversi da quelli sopra indicati, acquistati contestualmente all'alloggio di cui al presente bando, dovranno essere trattati in apposita parte dell'atto di compravendita, ed avere chiara ed univoca identificazione e valorizzazione, anche con riferimento alle imposte relative.

4) PUNTEGGI

1. L'applicativo assegnerà automaticamente specifici punteggi alla domanda di partecipazione del richiedente, che ne determineranno la posizione in graduatoria.

2. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100. L'attribuzione del punteggio alla singola domanda è effettuata in relazione ai seguenti parametri e criteri come declinati in dettaglio nell'allegato 3:

Parametri	Criteri di attribuzione punteggi
numero dei figli minori conviventi del richiedente il contributo alla data della presentazione della domanda (peso 33%)	in ragione del numero dei figli minori conviventi del richiedente il contributo alla data della richiesta dello stesso, assegnando punteggio zero in assenza di figli minori conviventi, 11 in caso di 1 figlio, 22 in caso di 2 figli e il massimo, pari a 33 punti in presenza di tre o più figli.
Età anagrafica (peso 33%)	Punteggio attribuito per fasce di età in relazione inversa con l'età
comune della Toscana Diffusa in cui si è acquistato a partire dalla data di pubblicazione del bando o si dichiara di voler acquistare l'immobile (peso 34%)	Si utilizza la graduatoria regionale del disagio di cui alla delibera regionale 12 Dicembre 2022 n.1429, attribuendo ad ogni ente un punteggio compreso da 0 a 34 in ragione della posizione di maggior disagio occupata nella graduatoria stessa.

3. In caso di ex equo nei punteggi ottenuti attraverso l'applicazione dei tre parametri sopra indicati sarà data priorità al richiedente anagraficamente più giovane e secondariamente, all'eventuale permanere della situazione di ex equo dopo l'applicazione di detto criterio anagrafico, sarà tenuto conto dell'ordine di precedenza nella presentazione delle domande, come risultante dalla data e dall'orario attribuito automaticamente dall'applicativo all'atto dell'invio delle stesse.

5) MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (FASE 1)

1. La richiesta di contributo (di seguito "domanda") può essere presentata esclusivamente per via telematica, mediante apposito applicativo accessibile tramite credenziali di identità digitale come indicate nell'art.1 comma 3, intestate al richiedente, all'indirizzo

https://servizi.toscana.it/formulari/#/home accedendo da “compila nuovo formulario” e selezionando la tipologia di formulario denominata “Bando residenzialità nei territori della Toscana Diffusa” entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalle ore 13:00 della data di pubblicazione sul BURT del decreto di approvazione del presente bando.

2. Ai fini del rispetto delle tempistiche farà fede la data di presentazione della domanda tramite l’applicativo di cui al precedente comma 1, il quale attribuirà automaticamente ad essa, ad esito positivo della trasmissione nel sistema, data e orario dell’invio. Allo scadere del termine indicato al precedente comma 1 non sarà possibile completare le procedure di validazione delle domande ancora in fase di compilazione, se non già inviate. Non possono essere trasmesse le domande prive degli elementi contrassegnati come obbligatori.
La domanda telematica, una volta inviata alla Regione Toscana, sarà protocollata e immodificabile. Sarà presa in considerazione solo una domanda telematica per interessato. La Regione Toscana utilizzerà ai fini della predisposizione della graduatoria solo l’ultima pervenuta, fermo restando il termine finale di scadenza per la presentazione della stessa come determinato ai sensi del precedente comma 1.
In ragione di ciò, entro i termini temporali di cui al precedente comma 1, è possibile sostituire integralmente una domanda già inserita ed inviata con una ad essa successiva, con la conseguenza che la precedente sarà automaticamente annullata.

3. Le candidature presentate secondo modalità o formati diversi da quelli contenuti al comma 1 non saranno prese in considerazione.

4. Ai fini dell’eventuale applicazione del criterio di cui all’ultimo capoverso dell’articolo 4 comma 3 si terrà conto dell’ordine di precedenza nella presentazione delle domande risultante dal numero di protocollo attribuito automaticamente dall’applicativo all’atto dell’invio delle stesse.

5. All’atto della presentazione della domanda sull’apposito applicativo informatico, il richiedente dovrà inserire le informazioni obbligatorie di seguito indicate:

- i propri dati anagrafici. Esso dovrà dichiarare, unicamente nel caso in cui risieda in uno dei comuni parzialmente montani di cui all’allegato 3 “Comuni parzialmente montani aggiunti alla Toscana diffusa dalla L.r.11/2025”(il quale dettaglia i contenuti dell’allegato 1 limitatamente a detti comuni) che l’immobile di residenza è situato nella parte di territorio non montano del comune stesso (dato verificabile su geoscopio al link https://www502.regione.toscana.it/geoscopio/toscanadiffusa.html attraverso gli estremi catastali dello stesso);
- un indirizzo mail a cui ricevere le comunicazioni dalla piattaforma informatizzata di gestione;
- il possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 1 comma 4;
- l’attestazione che l’acquisto dell’immobile non sia tra soggetti tra i quali corre un rapporto di parentela in linea retta fino al secondo grado, fra persone tra loro coniugate o legate da rapporti di unione civile o di convivenza di fatto come definiti ai sensi della legge 76 del 2016;
- il numero dei figli minori conviventi del richiedente il beneficio alla data della presentazione della domanda;
- l’ammontare del contributo richiesto;
- l’assunzione degli impegni ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dal bando, e ad assicurare la quota di cofinanziamento alla luce di quanto disposto all’articolo 2 comma 3;
- il comune, tra quelli indicati all’allegato 2 nel quale si acquista l’immobile ad uso abitativo, successivamente alla data di pubblicazione del bando su BURT ed entro i termini indicati dallo stesso, in conformità alle indicazioni del presente bando, onde trasferirvi la propria residenza e

domicilio abituale nei tempi e con le modalità prescritte dal bando medesimo. Il richiedente dovrà dichiarare - unicamente nel caso in cui si acquisti in uno dei comuni parzialmente montani di cui all'allegato 3 "Comuni parzialmente montani aggiunti alla Toscana diffusa dalla L.r.11/2025", (il quale dettaglia i contenuti dell'allegato 2 limitatamente a detti comuni - che l'immobile è situato nella parte di territorio non montano del comune stesso (dato verificabile su geoscopio al link https://www502.regione.toscana.it/geoscopio/toscanadiffusa.html attraverso gli estremi catastali dello stesso)

- l'assolvimento degli obblighi relativi al pagamento dell'imposta di bollo di 16 euro (DPR 642/1972) che potrà essere effettuato attraverso la piattaforma IRIS della Regione Toscana

7. Al termine della compilazione della domanda di partecipazione, il richiedente dovrà avere cura di verificare la correttezza dei dati inseriti in ogni sua parte, provvedendo successivamente ad inviare definitivamente la domanda attraverso l'applicativo informatico. La sola compilazione della domanda, senza l'invio conclusivo, non costituisce partecipazione al bando.

8. Non è ammessa sostituzione o integrazione della domanda presentata oltre i termini di chiusura della procedura telematica di cui al precedente comma 1.

6) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PERVENUTE, APPROVAZIONE E UTILIZZO DELLA GRADUATORIA

1. Il bando, pur essendo complessivamente rivolto ai territori della Toscana Diffusa, è sottoposto, in relazione alle due diverse fonti di copertura finanziaria dell'ammontare complessivamente disponibile, ad una riserva in funzione della quale la definizione della graduatoria unica avverrà dando priorità, fino alla concorrenza delle risorse del FOSMIT destinate al bando stesso, alle domande rivolte ai comuni interamente montani con popolazione fino ai 10.000 abitanti, per poi riprendere dalla più elevata posizione ancora non finanziata e procedere nuovamente in ordine di punteggio a valere sulle risorse regionali.

2. L'applicativo provvederà all'attribuzione automatica dei punteggi in ordine ai parametri e ai relativi criteri di cui all'articolo 4 comma 2 sulla base delle informazioni dichiarate dal richiedente. La redazione della relativa graduatoria sarà approvata con proprio atto dal Responsabile del Settore Programmazione e finanza locale entro 60 giorni dalla data di chiusura del formulario di cui all'articolo 5 comma 1.

3. Nei 60 giorni successivi all'approvazione della graduatoria si provvede all'effettuazione dei controlli a campione sui requisiti soggettivi dichiarati dai richiedenti utilmente collocati per il beneficio, ai sensi della direttiva regionale per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al DPR 28 Dicembre 2000, n.445;

4. Quando, a seguito delle situazioni elencate agli art.10 e 12, dovessero rendersi disponibili quote di finanziamento da riallocare, si procederà a scorrimento entro e non oltre la data del 31 Ottobre 2026.

5. Coloro i quali si troveranno in posizione di graduatoria utile a seguito di scorrimento di cui al precedente comma, saranno invitati a comunicare formalmente l'accettazione del contributo entro il termine perentorio di 7 giorni decorrenti dalla data di invio della relativa comunicazione da parte del Settore Programmazione e Finanza Locale mediante lo stesso formulario telematico già utilizzato per la presentazione dell'istanza. Decorso inutilmente tale termine, gli interessati decadranno automaticamente dal diritto al beneficio. La dichiarazione di accetta-

zione dovrà essere trasmessa entro il suddetto termine perentorio, utilizzando una delle seguenti modalità:
• formulario telematico predisposto per la presentazione dell'istanza;
• posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it

6. A seguito della trasmissione di detta dichiarazione di accettazione, il termine di 12 mesi cui all'art.8 comma 1 si intende decorrente dalla data di adozione del decreto di scorrimento relativo.

7) ADEMPIMENTI NECESSARI AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO (FASE 2)

1. Coloro che risulteranno utilmente collocati in graduatoria, al fine di ottenere dopo l'acquisto dell'immobile, il pagamento del contributo assegnato, dovranno comunicare all'Agenzia Regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) attraverso apposito applicativo telematico disponibile sul sito web della stessa, gli elementi informativi e documentali necessari, allegando obbligatoriamente copia del rogito o del decreto di trasferimento (nel caso di acquisto di immobili aggiudicati in asta giudiziale) come da successivo comma 3.

2. Il beneficiario dovrà inoltre indicare:
- l'indirizzo completo dell'immobile ed estremi catastali identificativi dello stesso;
- la data di sottoscrizione dell'atto di compravendita dell'immobile o la data dell'emissione del decreto di trasferimento (nel caso di acquisto di immobili aggiudicati in asta giudiziale);
- l'importo delle spese sostenute ai sensi dell'art.3 comma 1, la modalità e gli estremi del pagamento;
- il codice IBAN sul quale ricevere il contributo, che dovrà essere obbligatoriamente riferito ad un conto corrente ad esso intestato o cointestato;
- nel caso abbia già provveduto, la data di avvenuta richiesta al Comune della residenza anagrafica.

3. Nella compilazione della domanda di liquidazione, il beneficiario dovrà allegare in formato digitale .pdf i seguenti documenti:
- atto di compravendita dell'immobile completo di repertorio e raccolta del notaio, timbrato dall'ufficio del registro o ricevuta di avvenuta registrazione, planimetrie catastali e APE;
- atto giudiziale di trasferimento dell'immobile debitamente registrato dal notaio da cui risulti l'importo di aggiudicazione al netto delle tasse (unicamente nel caso di immobili aggiudicati in asta giudiziale);
- conteggio delle imposte redatto dal notaio rogante o nel caso dell'asta dalla cancelleria del tribunale (ove applicabile)

4. Il contributo sarà erogato entro il limite dell'importo originariamente richiesto in misura pari al 50% delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto, come definite all'articolo 3.

5. ARTEA verifica gli elementi informativi e documentali forniti dai beneficiari e provvede al pagamento entro 90 giorni dalla data della stessa domanda.

6. ARTEA provvede ad effettuare, oltre ai controlli necessari per la liquidazione, anche a quelli successivi relativi al mantenimento delle condizioni di cui all'articolo 8 commi 2,3 e 4, nonché al recupero delle somme a seguito di eventuali revoche o rinunce;

7. Coloro i quali, ad esito dell'iter di cui ai precedenti articoli 5 e 6, avranno ottenuto l'erogazione del contributo (da qui in avanti beneficiari) sono tenuti a rispettare i termini temporali previsti dal successivo articolo 8.

8) TERMINI E VINCOLI TEMPORALI.

1. Condizione necessaria per la liquidazione del contributo è costituita dal fatto che l'atto notarile di compravendita o l'emissione del decreto di trasferimento in caso di acquisto di immobili in asta giudiziale abbiano data compresa fra quella di pubblicazione sul BURT del decreto dirigenziale di approvazione del bando e i 12 mesi successivi. In caso ciò non avvenga si provvederà alla revoca integrale del contributo medesimo.

2. Il beneficiario ha l'obbligo di stabilire nell'immobile acquistato la propria residenza anagrafica **entro i 6 (sei) mesi successivi** alla data di sottoscrizione dell'atto notarile di acquisto o dall'emissione del decreto di trasferimento in caso di acquisto in asta giudiziale, e di mantenerla per un **periodo minimo di 10 (dieci) anni** a partire dalla data di liquidazione del contributo.

3. Il beneficiario ha inoltre l'obbligo di mantenere, in conformità di quanto indicato al precedente comma 2, l'immobile ad uso residenziale e di non utilizzare il medesimo e/o le relative pertinenze (laddove presenti) per qualsivoglia attività atta a procurargli un vantaggio economico.

4. Il beneficiario ha, in particolare, per un **periodo minimo di 10 (dieci) anni successivi** alla data di liquidazione del contributo, l'obbligo di non locare né alienare l'immobile e/o le eventuali relative pertinenze.

9) MODIFICHE

1. Non sono ammesse modifiche che implichino il venir meno di uno o più requisiti di ammissibilità o la variazione di elementi sulla base dei quali vengono assegnati i punteggi. In particolare non è ammesso l'acquisto dell'immobile in un comune diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda.

10) RINUNCE

1. Chi tra i richiedenti, pur risultando, ad esito dell'approvazione della graduatoria utilmente in essa collocato e conseguentemente ammesso a fruire del finanziamento, non si trovi in condizione di stipulare l'atto di compravendita o di disporre dell'atto giudiziale di trasferimento dell'immobile (in caso d'asta) entro i termini individuati dall'articolo 8 comma 1, a seguito del verificarsi di qualsivoglia impedimento, è tenuto a presentare tempestivamente, formale dichiarazione di rinuncia al contributo finanziario medesimo. In tal caso si provvederà alla revoca totale di detto contributo.

2. Il beneficiario, nel caso si verifichi qualsiasi impedimento tale da non consentire di acquisire la residenza anagrafica nell'immobile relativamente al quale è stato concesso il contributo nei termini temporali previsti dall'articolo 8 comma 2, è tenuto a presentare tempestivamente formale dichiarazione di rinuncia al contributo stesso. In tal caso si provvederà alla revoca totale di detto contributo.

3. In qualsivoglia ulteriore caso di rinuncia al beneficio riconosciuto o erogato è fatto obbligo al destinatario dello stesso di presentare tempestivamente, formale dichiarazione di rinuncia al contributo. In tal caso si provvederà alla revoca totale di detto contributo.

4. Qualora la rinuncia venga formalizzata successivamente all'erogazione del contributo, a seguito della revoca sarà attivata la procedura per il recupero delle eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi maturati.

11) CONTROLLI

1. In aggiunta ai controlli di cui agli articoli 6 comma 3 e 7 comma 6, Regione Toscana potrà effettuare, anche tramite Artea, ulteriori verifiche relativamente al contenuto delle domande di contributo e delle comunicazioni da parte dei beneficiari ad Artea per l'erogazione del medesimo.
Dette verifiche potranno essere effettuate con i dati disponibili nelle banche dati della Regione e di altre Pubbliche Amministrazioni, anche mediante puntuali richieste di documentazione e verifica di informazioni presso altri enti.

2. Qualora emergessero divergenze con quanto dichiarato e più in generale con le informazioni fornite, il Responsabile del Settore Programmazione e finanza locale in quanto responsabile del Procedimento provvederà a comunicarlo al soggetto interessato, assegnando il termine di 15 giorni per dare chiarimenti o presentare osservazioni; decorso detto termine il Responsabile del Procedimento procederà ad adottare gli atti conseguenti.

3. I controlli potranno essere esercitati, per ciascuna domanda, a decorrere dalla data di presentazione della stessa e fino a 10 anni successivi dalla data di liquidazione dei contributi.

12) DECADENZE DAL DIRITTO AL CONTRIBUTO E REVOCHE

1. Il contributo (sia esso stato riconosciuto o anche erogato) è fatto oggetto di revoca:

- a fronte di presentazione di rinuncia formale ai sensi del precedente articolo 10;
- nel caso di violazione da parte del beneficiario dell'obbligo di mantenere la residenza per il periodo previsto dall'articolo 8 comma 2;
- qualora siano state rese dichiarazioni mendaci o esibiti atti falsi o contenenti dati e informazioni non rispondenti a verità ovvero in presenza di qualsiasi altra grave e circostanziata irregolarità imputabile al richiedente il contributo e non sanabile, ferme restando le possibili ulteriori conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
- qualora sia accertato che il beneficiario abbia alienato o affittato l'immobile e/o le eventuali relative pertinenze oggetto di contributo prima dei termini di cui all'articolo 8 comma 4;
- qualora il beneficiario non trasmetta la documentazione ai fini del pagamento del contributo assegnato di cui all'articolo 7 entro i termini previsti all'articolo 8 comma 1;
- qualora il beneficiario non si renda disponibile ad eventuali controlli e/o non adempia all'eventuale richiesta di integrazioni documentali;
- qualora venga accertato che l'atto di compravendita sia stato stipulato tra soggetti tra i quali corre un rapporto di parentela in linea retta fino al secondo grado, fra persone tra loro coniugate o legate da rapporti di unione civile o di convivenza di fatto come definiti ai sensi della Legge 76 del 2016;
- quando, nel caso di cointestazione dell'immobile, il beneficiario del contributo risulti beneficiario di una quota inferiore al 50%;

- nel caso sia presente più di un cointestatario.

Qualora uno dei casi sopra descritti avvenga dopo l'erogazione del contributo e comunque entro i 10 anni successivi a far data dalla liquidazione del contributo, si provvederà al recupero delle somme già erogate, ai sensi dell'art. 2033 del Codice civile.

Alle procedure di revoca e recupero del contributo provvede il Responsabile del Procedimento con propri atti ai sensi delle norme vigenti in materia di provvedimento amministrativo (L. 241/1990 e LR 32/1993).

13) INFORMAZIONI E CONTATTI

Le informazioni relative al presente bando, eventuali chiarimenti, FAQ e comunicazioni successive saranno disponibili nelle pagine web della Regione: nell'area tematica dedicata alle politiche per la Montagna https://www.regione.toscana.it/politiche-per-la-montagna e/o in home page regionale nella sezione denominata "bandi e opportunità" o sul sito di Giovanisì https://giovanisi.it/.
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare:
-l'Ufficio relazioni con il pubblico della Regione Toscana al Numero verde: 800-860070 (da fisso); Telefono: 055-4385920 (da cellulare) nei giorni e negli orari di apertura dello stesso indicati all'indirizzo https://www.regione.toscana.it/urp oppure l'indirizzo mail residenzialita2025@regione.toscana.it
-l'Ufficio Giovanisì di Regione Toscana (numero verde 800.098719) - info@giovanisi.it

14) PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Il Responsabile del Procedimento è individuato nella figura del Responsabile del Settore "Programmazione e Finanza Locale" della Direzione "Programmazione e Bilancio". I richiedenti potranno prendere visione degli atti del procedimento inoltrando richiesta scritta a mezzo PEC all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.

2. Il diritto di accesso potrà essere esercitato in conformità alle disposizioni stabilite dalla legge 241/1990 e successive modificazioni integrazioni, dal decreto legislativo 33/2013, dalla legge regionale 40/2009 e dalla delibera di giunta regionale 1040/2017.

15) TUTELA DELLA PRIVACY

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 i dati personali raccolti al fine della domanda di contributo a valere sul Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT) 2024 ai sensi della legge 30 dicembre 2021, n.234 articolo 1, commi 593, 594, 595 e 596 e sulle risorse di cui alla L.R 11 del 4 febbraio 2025 articoli 17, 28 comma 1 lettera a) e 29 comma 1, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

2. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza duomo 10 – 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it) e tratta i dati personali ai sensi dell'art. 6 del GDPR 2016/679, in quanto il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento ed è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento.

3. Il trattamento, posto in essere esclusivamente dal personale autorizzato del Titolare e del Responsabile del trattamento (ARTEA), sarà effettuato con strumenti sia manuali che informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

4. Il conferimento dei suoi dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la partecipazione al Bando. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e saranno diffusi mediante pubblicazione sul sito web istituzionale Regione Toscana, conformemente a quanto previsto dal Dlgs 33/2013 e in particolare dall'art.26.

5. I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore Programmazione e finanza locale) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa, se previsto.

6. Ai soggetti interessati è riconosciuto il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it).

7. I suddetti soggetti possono inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.